

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L. 239/2004, Art. 1 comma 56 lett. d). Autorizzazione all'esercizio di un deposito industriale di oli minerali esistente nel Comune di L'Aquila (AQ). Società proponente: Dompé Farmaceutici S.p.A.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza trasmessa in data 21/07/2023 e acquisita agli atti regionali in pari data con protocollo n. 0315647/23, con la quale la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. - P.IVA 00791570153 con sede legale in via San Martino 12 Milano, ha chiesto l'autorizzazione all'incremento della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale annesso ad un impianto di produzione di energia elettrica nel complesso industriale Dompé sito nel territorio del Comune dell'Aquila in loc. Campo di Pile, con ulteriori n. 2 serbatoi da 25,00 mc cadauno contenenti gasolio per supporto alla centrale termica;

VISTI:

- il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella L. 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620;
- i Decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato dell'11 gennaio 1955, del 7 febbraio 1955 e del 26 luglio 1956;
- il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, nello specifico l'art. 1 comma 56, lett. d), inerente la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante "Norma in materia ambientale";

VISTE:

- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo n. 806 del 15/09/2008 concernente la disciplina delle modalità relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni incaricate della verifica e del collaudo degli impianti di lavorazione e di deposito di oli minerali per uso commerciale, industriale, agricolo e privato;
- la Delibera della Giunta Regionale D'Abruzzo, n. 171 del 15/03/2010;

PREMESSO che il deposito di cui all'oggetto, è attivo e ricompreso nella configurazione progettuale di cui alla Concessione a costruire n. 77 del 08/06/1993 rilasciata dal Sindaco del Comune de L'Aquila alla Società Dompé S.r.l. P. IVA 01241900669 (ora Dompé Farmaceutici S.p.A. giusta "Fusione per incorporazione") di L'Aquila, via Campo di Pile;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DPC025/315 del 11/10/2023 con cui la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. con sede legale in via San Martino n. 12 – 20122 Milano e P. IVA 00791570153, è stata autorizzata all'esercizio definitivo di un primo deposito di oli minerali ad uso industriale di capacità complessiva di mc 30,00, annesso ad un impianto di produzione di energia elettrica nel complesso industriale Dompé sito nel territorio del Comune dell'Aquila in loc. Campo di Pile;

DATO ATTO che, al fine di acquisire pareri da parte degli Enti interessati, in data 22/04/2024 con Prot. n. 0166990/24, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/90 s.m.i.,

PRESO ATTO del Verbale della suddetta CdS datato 31/07/2024 e registrato agli atti regionali con Prot. n. 0314874/24, con il quale il Responsabile del procedimento, acquisiti i pareri pervenuti, ha concluso favorevolmente la Conferenza di Servizi;

VERIFICATO, pertanto, che, dall'analisi della documentazione di progetto trasmessa e dai provvedimenti sopra elencati in vigore, non vi sono termini ostativi all'autorizzazione del progetto del deposito così come configurato dalla Proponente Società Dompé Farmaceutici S.p.A., nel rispetto dei pareri, e relative prescrizioni, rilasciati con la richiamata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito di oli minerali e delle relative attività collegate al deposito stesso, per un periodo massimo di 6 mesi (mesi) entro il quale termine la Società Proponente dovrà presentazione la necessaria istanza ai fini del collaudo e autorizzazione regionale all'esercizio in via definitiva;

VISTA la L.R. 77/1999 s.m.i. "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritte:

DETERMINA

- 1) di autorizzare la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. - P. IVA 00791570153 con sede legale in via San Martino 12 Milano, alla messa in esercizio in via provvisoria del deposito industriale di oli minerali ubicato nel Comune dell'Aquila in via Campo di Pile, per ciclo produttivo e per lo stato della consistenza rilevata nell'istanza e relativi elaborati presentati, costituito da n. 2 serbatoi da 25,00 mc cadauno contenenti gasolio per supporto alla centrale termica, al fine di incrementare la capacità complessiva di stoccaggio precedentemente autorizzata con Determina dirigenziale DPC025/315 del 11/10/2023;
- 2) di prescrivere alla Proponente Società Dompé Farmaceutici S.p.A. di:
 - rispettare le prescrizioni contenute nei pareri espressi nel corso della Conferenza di Servizi del 22/04/2024 e riportati nel Verbale conclusivo Prot. n. 0314874/24 del 31/07/2024;
 - informare lo scrivente Servizio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila, nonché ARTA Abruzzo, ogni qualvolta si verificano sversamenti accidentali o incidenti relativi al realizzando deposito di oli minerali;

- mantenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di manutenzione il deposito osservando tutte le norme contenute nelle disposizioni sopracitate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza;
- 3) di precisare che l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stoccaggi presso i 2 serbatoi di cui in premessa, resta valida per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto degli impianti ed all'espletamento delle verifiche previste dagli altri organi locali di controllo, fatti salvi gli adempimenti di sicurezza ed ambientali;
 - 4) di dare atto che il procedimento di autorizzazione definitiva verrà avviato solo dopo la presentazione a questo Servizio della domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 18/04/1994 n. 420 e D.G.R. n. 806/2008, entro 60 giorni dalla presentazione della suddetta domanda. All'istanza di collaudo dovrà essere allegata copia del versamento di € 250,00 (Euro duecentocinquanta) da effettuarsi tramite piattaforma digitale [PAgoPa Regione Abruzzo](#) selezionando il servizio "DPC025 - RIMBORSI PER COMMISSIONI DI COLLAUDO" con causale "Oneri commissioni collaudo Legge 239/2004 – cap. 35103/E – Soc. Dompé S.p.A.";
 - 5) di dare atto che il Proponente che, nel caso di mancata presentazione della richiamata domanda di collaudo entro il periodo di esercizio provvisorio - eventualmente prorogabile per giustificati motivi non oltre 6 (sei) mesi - il presente provvedimento si intende decaduto;
 - 6) di rilasciare la presente autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, rappresentando che la Società Dompé Farmaceutici S.p.A. viene, pertanto, ad assumere la piena responsabilità riguardo gli eventuali danni, comunque causati nella fase di esercizio delle opere in oggetto;
 - 7) di disporre la trasmissione, per i successivi adempimenti, il presente provvedimento:
 - alla Società proponente Dompé Farmaceutici S.p.A.;
 - al Comune di L'Aquila (AQ);
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
 - all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di L'Aquila;
 - 8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 - 9) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Estensore
Fabiano Cilli

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DARIO CIAMPONI